

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICA reSTART

## Titolo I Costituzione e finalità

**Art. 1 Denominazione, durata e sede sociale.** È costituita l'Associazione Culturale Politica "reSTART" è una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, costituita da persone fisiche, persone giuridiche ed Enti non riconosciuti che accettano le norme stabilite dal presente Statuto, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione reSTART ha sede in Comune di Venezia.

**Art. 2 Articolazioni territoriali.** L'Associazione si configura come associazione privata, a carattere federativo, con organizzazione a rilevanza territoriale, nazionale e internazionale che svolge funzioni di interesse pubblico.

**Art. 3 Finalità.** L'Associazione reSTART persegue i seguenti scopi: promuovere ogni tipo di attività culturale, politica, ricreativa, sociale tendente alla partecipazione dei cittadini alle questioni legate in primo luogo alla vita politica nazionale e internazionale, nonché all'amministrazione locale.

**Art. 4 Iniziative.** L'Associazione reSTART per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare: attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di formazione alla politica per giovani ed adulti; attività di formazione; attività editoriale pubblicazione di atti di convegni, di seminari.

**Art. 5 Soci.** L'Associazione reSTART è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'Associazione si compone di:

**soci ordinari:** persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

**soci fondatori:** persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Essi sono i fondatori come da atto costitutivo e sono di diritto membri del consiglio direttivo;

**soci onorari:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione; hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Gli associati ordinari e sostenitori possono anche essere persone giuridiche e Enti non riconosciuti.

La qualifica di socio è intrasmissibile per atto tra vivi. E' escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non sono soggetta a rivalutazione. Tali importi non potranno mai essere restituiti.

**Art. 6 Ammissione.** L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

**Art. 7 Recesso e decadenza.** Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

La qualità di socio si perde: per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; per esclusione, quando esistano gravi ragioni, su decisione presa dai 2/3 del Consiglio Direttivo senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio; per mancato pagamento della quota associativa. Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo. I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

**Art. 8 Diritto di voto.** Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

## **Titolo II Organi**

**Art. 9 Organi.** Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori; il Collegio dei Probiviri; il Tesoriere; il Comitato Scientifico.

**Art. 10 Assemblea.** L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

**Art. 11 Poteri. dell'Assemblea** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Presidente; elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno

**Art. 12 Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo è composto da 3 ad un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, compresi il Presidente, il/i Vice Presidente/i e il Tesoriere.

Ad essi vanno sommati i soci fondatori che fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da: il Presidente; dalla maggioranza dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli importi delle quote annuali.

**Art. 13 Presidenza dell'Associazione.** Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. La sua candidatura deve essere stata sottoscritta precedentemente all'assemblea elettiva da tutti i soci fondatori.

**Art. 14 Collegio dei Probiviri.** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

**Art. 15 Tesoriere.** Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione.

**Art. 16 Comitato scientifico.** Qualora lo si ritenga necessario il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, Il Comitato Scientifico ha il compito di contribuire alla elaborazione del piano di attività attraverso proposte che presenta al Consiglio Direttivo e ha lo scopo di approfondire e arricchire l'attività di studio, ricerca e formazione dell'Associazione.

## **Titolo III Atti amministrativi e Scioglimento**

**Art. 17 Patrimonio.** Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate; fondi provenienti da bandi pubblici; contributi della pubblica amministrazione; contributi per fornitura di servizi.

**Art. 18 Scioglimento.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato su proposta del Consiglio Direttivo, in apposita Assemblea straordinaria, dalla maggioranza dei 2/3 + 1 dei presenti.

Il patrimonio residuo deve essere devoluto dall'Assemblea ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

#### **Titolo IV Disposizioni finali**

**Art. 19** *Norma transitoria.* Al momento della costituzione dell'Associazione i soci fondatori si costituiscono in Consiglio Direttivo provvisorio per assolvere agli obblighi previsti dal Titolo II del presente Statuto.

**Art. 21** *Norme applicabili.* Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.